Roma, 27/11/2026 *Spett.le Cliente*

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma
Tel 06/99180740
e-mail: info@studiomasciotti.it
sito web: www.studiomasciotti.it

Oggetto:

Fare (e consegnarci entro metà gennaio 2027) l'inventario dei beni in rimanenza al 31/12/2026

e quindi

Valutare le rimanenze di magazzino al 31/12/2026

(per le imprese in contabilità ordinaria, tale valore concorre a formare il reddito d'impresa 2026 e quindi è necessario per la chiusura dei conti del 2026)



IMP. E' possibile ascoltare, in sintesi, anche una registrazione audio video di questa circolare informativa su: https://www.youtube.com/shorts/2qrbKaw7Bjs

Gentile Cliente,

siamo nuovamente alla fine dell'anno e conseguentemente *Vi ricordiamo di:*

- ***elaborare (e quindi consegnarci) l'inventario dei beni in rimanenza al 31/12/2026*** *(ossia di quantificare, per categorie omogenee di beni, le quantità di materie prime, semilavorati, merci, carburante, materiale di consumo, lavori in corso su ordinazione, ecc., in rimanenza alla data del 31/12/2026);*

conseguentemente di

- ***procedere a valutare le rimanenze dei suddetti beni al 31/12/2026****.*

Il valore delle rimanenze finali è un dato rilevante:

- ***ai fini contabili*** *(in quanto incide sul reddito contabile dell'impresa),*
- ***ai fini fiscali*** *(in quanto incide sul reddito fiscale),* ***e***
- ***ai fini dell'elaborazione degli Indicatori sintetici di affidabilità, c.d. ISA*** *(in quanto costituisce un dato contabile rilevante per la determinazione del "rating fiscale").*

In estrema sintesi, Vi ricordiamo che *le rimanenze di magazzino rappresentano beni acquistati nell'anno 2026 (o in anni antecedenti) ma non ancora utilizzati (ossia, non ancora consumati o venduti) entro la fine dell'anno 2026; si pensi* ***ad esempio*****:**

- *alle aziende di trasporto merci su strada c/terzi* che al 31/12/2026 si trovano, nelle cisterne e/o nei serbatoi dei mezzi, carburante non ancora consumato oppure si trovano in magazzino pezzi di ricambio e pneumatici dei mezzi *non ancora utilizzati alla data del 31/12/2026;*
- *alle aziende di trasloco* che al 31/12/2026 si trovano imballaggi *non ancora utilizzati alla data del 31/12/2026;*
- *al commerciante di occhiali* che ha acquistato nel 2026 occhiali da sole *non ancora venduti alla data del 31/12/2026;*
- *al commerciante di veicoli* che ha acquistato nel 2026 autoveicoli *non ancora venduti alla data del 31/12/2026;*

Fabrizio Masciotti
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

- *al commerciante di vasche da bagno* che ha acquistato nel 2026 vasche *non ancora vendute alla data del 31/12/2026;*
- *al commerciante di protesi sanitarie* che ha acquistato nel 2026 protesi *non ancora vendute alla data del 31/12/2026;*
- *alla pasticceria, bar o alla pizzeria* che ha acquistato nel 2026 bibite, salviettine, farina, caffè *non ancora venduti o consumati alla data del 31/12/2026*;
- *all'azienda di installazione e manutenzione di impianti di condizionamento* che ha acquistato nel 2026 pezzi di ricambio *da utilizzare nelle produzioni che inizieranno nell'anno 2027;*
- *all'azienda di fabbricazione di mobili* che ha acquistato nel 2026 legna ed altre materie prime *da utilizzare nelle produzioni che inizieranno nell'anno 2027,*
- *ecc…*

Le regole contabili (art. 2423 bis c.c.) e fiscali (artt. 109 e 92 del Tuir) impongono alle imprese in contabilità ordinaria che *i costi e i ricavi vengano imputati secondo il principio della competenza economica* secondo il quale, in sintesi, i costi devono essere imputati nell'esercizio nel quale hanno concorso a formare (direttamente o indirettamente) i ricavi di competenza, indipendentemente dal pagamento: *ad esempio:*

- *il costo delle merci acquistate (ed eventualmente pagate) nel 2026 ma vendute nel 2027 è di competenza dell'anno 2027 perché soltanto nel 2027 hanno generato ricavi grazie alla loro vendita;*
- *il costo del carburante acquistato (ed eventualmente pagato) dalle imprese di trasporto nel 2026 ma utilizzato per espletare i trasporti del 2027 è di competenza dell'anno 2027 perché soltanto nel 2027 ha concorso alla generazione dei ricavi di trasporto.*

Pertanto, nel rispetto del principio della competenza economica, ***i costi dei beni in rimanenza al 31/12/2026 non sono di competenza dell'anno 2026 e quindi devono essere***

"sospesi" ossia rinviati nell'anno in cui tali beni verranno utilizzati (es. la merce venduta, la materia prima utilizzata e il carburante consumato). Chiaramente:

- *il valore delle rimanenze finali di beni costituisce un componente positivo di reddito nell'anno in cui vengono rilevate in quanto trattasi di una "rettifica di costi"* (e quindi tale valore aumenta il reddito e conseguentemente le imposte dell'anno oppure riduce la perdita contabile);
- *tali beni in rimanenza costituiranno per l'anno in cui verranno venduti o consumati dei componenti negativi di reddito in quanto trattasi di "costi provenienti dal passato"* (e quindi tale valore diminuirà il reddito e conseguentemente le imposte dell'anno).

Il valore delle rimanenze di magazzino, da imputare nel Bilancio, è pari al minore tra il costo ed il valore di presumibile realizzo (art. 2426 punto 9 c.c.).

Attenzione: se alcuni beni hanno perso valore (merce obsoleta, danneggiata, scaduta o fuori moda) e potranno essere venduti solo a un prezzo inferiore al costo, *segnalatecelo nell'inventario*: in bilancio vanno svalutati al valore di presumibile realizzo.

Al fine di determinare il valore delle rimanenze dovrete:

a) ***innanzitutto, determinare la quantità dei beni in rimanenza e***
b) ***successivamente assegnare alle quantità (omogenee) di beni il relativo costo di acquisto (IVA esclusa)***: per i beni non fungibili (cioè singolarmente identificabili: es. autoveicoli, vasche da bagno, protesi) si utilizza il *costo specifico* di ciascun bene; per i beni **fungibili** (cioè intercambiabili: es. carburante, bibite, farina, viti) si utilizza invece uno dei metodi ammessi (costo medio ponderato, FIFO o LIFO). In assenza di un software di magazzino, per i beni fungibili il metodo più semplice è valorizzarli *ai prezzi degli ultimi acquisti* (che approssima il metodo FIFO). Il metodo scelto va poi mantenuto costante negli anni.

Fabrizio Masciotti
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

Qualora non siate provvisti di un software di gestione della contabilità del magazzino, *Vi proponiamo di seguito un* ***facsimile di prospetto che potreste utilizzare per calcolare il valore delle rimanenze finali al 31/12/2026*** (es. occhiali, bibite, ferro, vasche da bagno, pezzi di ricambio, carburante, imballaggi, ecc…), moltiplicando per ciascun bene la quantità in rimanenza per il relativo costo unitario di acquisto.



*L'**esempio** di seguito riportato riguarda una impresa di trasporto merci c/terzi che ha in rimanenza al 31/12/2026 carburante, pezzi di ricambio e pneumatici:*

Bene in rimanenza al 31/12/2026 (impresa di trasporto c/terzi)	*Quantità*	*Costo unitario di acquisto (*)*	*Valore rimanenza (*)*
Bene A (es. carburante, in litri)	2.000	€ 1,45	€ 2.900
Bene B (es. pezzi di ricambio)	200	€ 30,00	€ 6.000
Bene C (es. pneumatici)	20	€ 500,00	€ 10.000
Totale valore rimanenze finali			**€ 18.900**

(*) Valori al netto dell'IVA. Le quantità non vanno sommate tra loro perché espresse in unità di misura diverse (litri, pezzi): si somma solo il valore.



Pertanto, ***Chiediamo ai nostri clienti di farci pervenire entro metà Gennaio 2027 uno schema affine a quello sopra proposto ed in ogni caso il valore delle rimanenze finali da imputare nel Bilancio del 2026 e quindi nel Modello dei Redditi e Dichiarazione Irap 2027 (anno d'imposta 2026).***

Valore delle rimanenze di commesse in corso di esecuzione (RFLCSO)

Qualora la vostra impresa abbia iniziato commesse di lavoro nel corso del 2026 (es. costruzione o ristrutturazione immobili, rifacimento strade o fognature, realizzazione di mobili, di impianti fotovoltaici o di cancelli in ferro, ecc….; *si tratta generalmente di "commesse non separabili in Sal autonomi"*) *e tali commesse vengano completate nel corso dell'anno 2027*, ***occorre determinare il valore della rimanenza finale della commessa in corso di esecuzione alla data del 31/12/2026***: tale valore è pari ai costi maturati nel corso del 2026 per la realizzazione parziale della citata commessa (es. costi del personale, costi delle materie prime, costi di progettazione, ammortamento dei macchinari e degli impianti, ecc…). *In tal caso quindi compilate e consegnateci una tabella riepilogativa dei costi maturati nel 2026 per la commessa iniziata nel 2026 che, tuttavia, si completerà nel 2027*.

Ad esempio, impresa di ristrutturazione di fabbricati che nel 2026 ha iniziato la commessa che viene completata nell'anno 2027; in tale caso, concorrono a formare il valore delle rimanenze finali della commessa in corso di esecuzione, alla data del 31/12/2026, i costi già maturati nell'anno 2026 con riferimento alla citata commessa in corso, quali ad *esempio*:

- il costo della manodopera impiegata nella attività edile relativa alla commessa in corso (retribuzione, contributi): € 5.000
- il materiale impiegato nel relativo servizio di ristrutturazione: € 3.000
- i servizi di consulenza tecnica e progettazione afferenti al relativo servizio di ristrutturazione: € 2.000

  in tal caso il valore delle rimanenze delle commesse in corso di esecuzione è pari a euro 10.000 (= 5.000 + 3.000 + 2.000).

Gli eventuali acconti percepiti nell'anno 2026 (e quindi fatturati nel 2026) vanno considerati nel 2026 come "anticipi da clienti" e non come "ricavi di competenza" del 2026 e quindi concorreranno a formare il reddito nel 2027 ossia dell'anno in cui la commessa verrà a compimento (c.d. criterio della "commessa completata", da utilizzare per valutare le commesse infrannuali in corso di esecuzione al 31/12).

N.B. Il criterio della commessa completata vale per le commesse di durata inferiore a 12 mesi (art. 92, comma 6, Tuir). *Se la commessa dura più di 12 mesi* (commessa ultrannuale) si applicano invece regole diverse (art. 93 Tuir, valutazione in base ai corrispettivi maturati): in tal caso contattate lo Studio.

Commessa infrannuale in corso al 31/12/2026	***Costo afferente la commessa***	***Valore rimanenza***
Costo della manodopera (salari, contributi, Tfr e Inail)	*5.000*	
Costo dei materiali impiegati nella realizzazione della commessa	*3.000*	
Costi per servizi inerenti la commessa	*2.000*	
Valore della rimanenza della commessa in corso al 31/12/2026	***10.000***	***10.000***

Rimanenze finali di commesse infrannuali in sintesi:

Elemento	**Rilevazione 2026**	**Rilevazione 2027**
Costi di commessa (manodopera, materiali, consulenze)	Rimanenza finale (componente positivo)	Costo deducibile al completamento
Ricavi da acconti fatturati	Anticipi da clienti (non ricavo)	Ricavi imponibili al termine della commessa

Considerazioni che interessano solo le ditte individuali, le Snc e le Sas in regime di contabilità semplificata per cassa

Per completezza informativa, si ricorda che la Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) ha introdotto, dal 1° gennaio 2017, la contabilità semplificata per cassa per le ***imprese individuali e le società di persone (Snc e Sas)*** *che nell'anno precedente non superano i seguenti limiti di ricavi (art. 18 DPR n. 600/1973):*

Attività esercitata	*Limite ricavi anno precedente (2025 per il 2026)*
Prestazioni di servizi	€ 500.000
Altre attività (es. cessione di beni)	€ 800.000

Il reddito d'impresa (ai sensi del novellato art. 66 del Tuir) determinato col *nuovo regime di contabilità semplificata "per cassa" non tiene conto delle rimanenze iniziali e finali. Quindi,* ***per le ditte individuali, le Snc e le Sas in regime di contabilità semplificata, le rimanenze non rilevano più nel calcolo del proprio reddito d'impresa****.*

Tuttavia, poiché la dichiarazione dei redditi e i Modelli ISA (che hanno sostituito gli Studi di Settore) prevedono l'onere di indicare anche il valore delle rimanenze iniziali e finali, ***resta necessario anche per tali imprese in contabilità semplificata l'onere di elaborare annualmente, a tal fine, l'inventario e il valore delle rimanenze finali***. L'inventario è inoltre indispensabile in caso di passaggio alla contabilità ordinaria (per superamento dei limiti o per opzione), perché le rimanenze diventano di nuovo rilevanti nel calcolo del reddito.

<u>Effetti contabili e fiscali delle rimanenze in sintesi:</u>

Aspetto	*Effetto nel 2026*	*Effetto nell'anno successivo*
Rimanenze finali di magazzino	*Aumentano il reddito (componente positivo)*	*Diventano costo deducibile quando utilizzate/vendute*
Carburante e materiali non consumati	*Non deducibili nel 2026*	*Deducibili nel 2027 al momento del consumo*
Commesse in corso di esecuzione	*Valorizzate per i costi maturati*	*Generano ricavi imponibili al completamento*
Imprese in semplificata per cassa	*Non rilevano nel reddito*	*Rilevano solo ai fini informativi (quadri ISA e dichiarazione)*

Sintesi operativa per le nostre imprese clienti:

1. ***Predisporre l'inventario dei beni in rimanenza al 31/12/2026 (quantità e valore),***
2. ***Trasmettere allo Studio il prospetto riepilogativo per consentirci l'inserimento in bilancio annuale e nelle dichiarazioni fiscali 2027.***

Uno sguardo al 2027*: dal 1° gennaio 2027 entra in vigore il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. n. 117/2026), che rinumera gli articoli del Tuir citati in questa circolare. Le rimanenze al 31/12/2026, che riguardano il periodo d'imposta 2026, restano regolate dalle norme illustrate in questa circolare.*



Lo Studio resta a disposizione per qualunque chiarimento in merito, e si coglie l'occasione per porgerVi cordiali saluti.

🎧 ***IMP. E' possibile ascoltare, in sintesi, anche una registrazione audio video di questa circolare informativa su: https://www.youtube.com/shorts/2qrbKaw7Bjs***

Dott. Fabrizio Masciotti

Fabrizio Masciotti
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it